I.C. di San Giorgio in Bosco Scuola Secondaria di I grado "Giovanni XXIII"

Ammissione alla classe successiva in presenza di:

- Validità giuridica dell'anno scolastico: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
- 2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;

Il consiglio di classe dispone l'ammissione degli studenti alla classe successiva anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) se si verificano le seguenti condizioni:

- Livelli di apprendimento raggiunti o parzialmente acquisiti nella maggior parte delle discipline
- 4. Nel caso in cui l'alunno/a abbia dimostrato impegno costante e volontà nel cercare di superare le proprie difficoltà.

Non ammissione alla classe successiva

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, pur in presenza dei primi 2 requisiti sopra citati,

- 1. quando, nonostante i percorsi di recupero attivati dall'Istituto o dai docenti all'interno delle diverse discipline, l'alunno/a non abbia dimostrato interesse ed impegno per tentare di superare le proprie difficoltà e non abbia quindi raggiunto risultati valutabili positivamente in molte discipline.
- 2. qualora il consiglio di classe ritenga che la permanenza permetta all'alunno/a di superare in parte le proprie carenze e difficoltà diversamente non recuperabili.

Ammissione all'Esame di Stato in presenza di:

- 1. Validità giuridica dell'anno scolastico: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti:
- 2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
- 3. Partecipazione alle prove nazionali di aprile

Il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'Esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) se si verificano le seguenti condizioni:

4. Raggiungimento, anche parziale, dei livelli di apprendimento nella maggior parte delle discipline.

Non ammissione all'Esame di Stato

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei primi 3 requisiti sopra citati,

- 1. qualora l'alunno/a non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento, in molte discipline, nonostante il consiglio di classe abbia messo in atto strategie di recupero e percorsi didattici personalizzati.
- 2. qualora le carenze siano così gravi e diffuse da pregiudicare il superamento dell'esame e il percorso scolastico successivo.